

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA**

**Sez. Lavoro**

**Ricorso ex art 414 c.p.c.**

Nell'interesse di Giuseppe MANZO (C.F. MNZ GPP 66T06 E131F) nato a Gragnano (NA) il 06.12.1966, ed ivi residente alla via S. Caterina n.29/D, rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall' Avv. Salvatore Giannattasio (C.F. GNN SVT 88H22 L845L), presso il quale elett.te domicilia in Castellammare di Stabia (NA), alla via Antonio Meucci, 44 (C.A.P. 80053).

L'Avv. Salvatore Giannattasio chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura vengano lui inoltrate al seguente numero di fax 081-3047159 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [salvatore.giannattasio@forotorre.it](mailto:salvatore.giannattasio@forotorre.it).

contro

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna (C.A.P. 40123), alla via A. Testoni, 6 pec [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

**- per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione**

del Decreto Ministeriale n. 50 del 03/03/2021 recante l'aggiornamento, valevole per il triennio scolastico 2021/2024 della III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nella parte in cui tali atti prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A. solo se “prestati in costanza di rapporto di impiego” e nella parte in cui al servizio di leva e ai servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego vengono attribuiti 0,05 punti per ogni mese di



servizio o frazione superiore ai 15 giorni in luogo dei 0,50 punti attribuiti per il medesimo servizio prestato in costanza di rapporto di impiego;

**- nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente**

a vedersi riconosciuti 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina e a vedersi attribuiti, previa rettifica del punteggio come definitivamente assegnatogli, per **i profili di assistente tecnico e amministrativo 12,77 punti complessivi** in luogo dei 7,82 punti erroneamente attribuiti e per **il profilo di collaboratore scolastico 13,47 punti complessivi** in luogo dei 8,52 erroneamente attribuiti, atteso che il servizio in discorso deve essere considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica;

**- nonché, in via consequenziale, per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo**

a carico della convenuta Amministrazione scolastica di assegnare definitivamente al ricorrente 5,50 punti relativi al servizio di leva prestato non in costanza di nomina, in luogo dei 0,55 punti illegittimamente riconosciuti, per **complessivi 12,77 punti per i profili di assistente amministrativo e tecnico e complessivi 13,47 punti per il profilo di collaboratore scolastico**, atteso che il servizio in discorso deve essere considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

**FATTO**

Il sig. Manzo con domanda di aggiornamento prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.3030383 DEL 29.03.2021 si inseriva nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia nell'Ambito scolastico della provincia di Modena, per i seguenti profili: assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico. In uno al titolo di accesso, alla certificazione informatica (PEKIT) e la qualifica ottenuta al termine di corsi socio-sanitari, indicava come titolo di servizio il servizio militare di leva prestato per un totale di 327 giorni. L'Ufficio Scolastico di Modena provvedeva



all'aggiornamento delle rispettive graduatorie, attribuendogli un punteggio pari a 7,82 per i profili di assistente tecnico e amministrativo e un punteggio pari a 8,52 per il profilo di collaboratore scolastico. Tali punteggi venivano così calcolati: per i profili di **assistente tecnico e amministrativo**, al titolo di accesso venivano attribuiti 6,67 punti, alla certificazione informatica PEKIT 0,60 punti, al servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina solo 0,55 punti; mentre per il profilo di **collaboratore scolastico**, al titolo di accesso pari a 6,67 punti si aggiungevano 0,30 punti della certificazione informatica PEKIT, ulteriore 1 punto per la qualifica ottenuta al termine di corsi socio-sanitari e 0,55 punti del servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina. Il D.M. infatti attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (0,05 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni), considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale. Di contro, riconosce 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto però in costanza di nomina (0,50 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni).

L'odierno ricorrente lamenta, pertanto, il mancato riconoscimento di 12,77 punti complessivi in luogo ai 7,82 per i profili di assistente amministrativo e tecnico, nonché il mancato riconoscimento di 13,47 punti complessivi in luogo dei 8,52 punti per il profilo di collaboratore scolastico erroneamente attribuitigli, a cagione della distinzione operata dall'Amministrazione scolastica tra il servizio militare di leva prestato in costanza di servizio e quello invece prestato, come nel caso del sig. Manzo, non in costanza di nomina.

A causa di tale illegittimo contegno parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **I. IN RITO**

#### **- BREVI CENNI IN ORDINE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE**

Preliminarmente, alcune brevi digressioni si impongono in relazione alla competenza territoriale a conoscere della presente controversia in



capo al Tribunale adito. Ebbene nella fattispecie che odiernamente ci occupa, il ricorrente, giova precisarlo, non risulta essere titolare di alcun incarico scolastico, né lo è mai stato. Pertanto, in ipotesi di tal fatta, attesa la competenza del giudice del lavoro e non potendosi ricorrere al criterio di cui al quinto comma dell'art. 413 c.p.c. in quanto non vi è, nel caso *de quo*, un ufficio "*al quale il dipendente è addetto*" ed a nulla significando, nelle cause di lavoro, il criterio del luogo di residenza dei ricorrenti (applicabile nelle diverse controversie di natura previdenziale), deve necessariamente riconoscersi, il criterio residuale di cui all'art. 18 c.p.c. che individua la competenza in capo al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza.

Ebbene, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Provinciale, quale ufficio del Ministero dell'Istruzione, dotato di propria soggettività e preposto all'attività di aggiornamento delle graduatorie.

Ed invero, ai sensi dell'art. 2 u.c. del D.P.C.M. 11 febbraio 2014 nr. 98 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero è articolato, a livello periferico, in uffici scolastici su base regionale e provinciale. A loro volta, ai sensi dell'art. 8 co. 3 del surrichiamato Regolamento, ogni Ufficio scolastico provinciale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e articolazioni sul territorio, ai quali è attribuita la gestione delle graduatorie nonché dell'organico del personale docente educativo ed ATA, ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi.

Ne consegue che la competenza resta assegnata al Tribunale di Modena, luogo di afferenza dell'Ufficio scolastico provinciale di Modena.

#### **- BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL G.O.**

Sempre in via preliminare, brevi precisazioni si impongono anche in ordine alla giurisdizione in capo al Giudice Ordinario a conoscere l'odierna *querelle*.

Come è noto, la giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere che il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie



non abbia natura concorsuale e che gli atti di gestione di tali graduatorie siano assunti dall'Amministrazione con i poteri del datore di lavoro, in virtù dei quali si ritiene sussistente la giurisdizione del G.O.

Non si rinviene, quindi, alcun procedimento di tipo selettivo, ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato.

Secondo il Consiglio di Stato infatti *"In sostanza, e conclusivamente, escluso che ricorra nella procedura per cui è causa una predeterminazione di criteri valutativi (oltre che di punteggi) affidata alla amministrazione attiva (dato che gli stessi risultano predeterminati a livello normativo) ed escluso che, pertanto, l'organo valutatore (il dirigente scolastico, ove non si debba - come non è nella fattispecie - costituire un'apposita commissione giudicatrice) disponga di spazi discrezionali nell'attività di computo del punteggio da attribuire ai titoli esposti da ciascun candidato, i pur eventualmente residui indici che connotano la procedura (bando e graduatoria) non risultano essere tali da far iscrivere la procedura stessa fra quelle qualificabili concorsuali in senso stretto. Il Collegio ritiene di fare pertanto applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3399 del 13 febbraio 2008, ai quali si è adeguata l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 11 del 12 luglio 2011. Con tale sentenza, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto che, quando si tratti di controversie proposte avverso le 'graduatorie d'istituto, "si è in presenza di atti i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2)". In considerazione dell'art. 99 del codice del processo amministrativo e della giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha respinto le questioni di costituzionalità proposte avverso la normativa*



*che ha devoluto la giurisdizione al giudice civile per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro c.d. privatizzati, l'appello va pertanto accolto, sicché - in riforma della sentenza appellata - va dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa” (Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).*

Non pare individuabile, pertanto, nelle procedure in esame, la esplicazione di alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo.

## **II. NEL MERITO**

Per meglio comprendere la questione di cui è causa, giova richiamare l'ALLEGATO A del D.M. di aggiornamento delle graduatorie ATA n. 50 del 03 Marzo 2021, recante la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A., che nelle “AVVERTENZE” alla lettera A) espressamente dispone: *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”* Nella tabella allegata, poi, alla lettera B) rubricata “Titoli di servizio” al punto 9) si legge che per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, per ogni anno vengono riconosciuti 0,60 punti, mentre per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) 0,05 punti. Invece, al punto 7) si legge che per il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuole dell'infanzia statali, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria, per ogni anno sono attribuiti 6 punti e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) 0,50 punti.



Ebbene, è evidente che, secondo l'Amministrazione scolastica, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, solo se prestati **in costanza di rapporto** di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, motivo per il quale vengono attribuiti 0,5 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 6 punti per anno.

Diversamente, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati **non in costanza di rapporto** di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, per i quali l'Amministrazione scolastica attribuisce 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni, quindi 0,6 punti per anno. E ciò è proprio quanto accaduto all'odierno ricorrente, il quale si è visto assegnare un punteggio finale di gran lunga inferiore rispetto a quello spettante.

Ebbene, non può negarsi l'evidente violazione di norme di rango costituzionale e primario vigente in materia.

Invero, proprio in ossequio all'art. 52 della Costituzione, a mente del quale ***“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”***, la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Tant'è che già nel lontano 1969, la Legge n. 282, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, stabiliva ***“[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”***.

Successivamente anche la Legge n. 958/1986, all'art. 20, ha stabilito che ***“[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]”***. Ebbene, alla stregua degli interventi legislativi surriferiti, il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della



sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego. L'assunto ha ricevuto poi l'autorevole avallo della giurisprudenza che ha precisato: “[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]” (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

La valutabilità come servizio di insegnamento del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata recepita dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, che all'art. 485, comma 7 prevede seppur per il personale docente “[...] **il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]**”.

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per prestare il servizio scolastico, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, alle medesime condizioni e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.





Anche la giurisprudenza amministrativa ha, a ragione, osservato che **“[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”**. (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008).

Pertanto, è evidente che la condizione richiesta dal D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

Ebbene, sembra non residuare alcun dubbio sull'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione scolastica.

È d'uopo soffermarsi, piuttosto, sulle finalità del servizio di leva e sul valore di per sé positivo di cui si connota.

Il servizio militare obbligatorio veniva svolto nell'interesse della collettività nazionale a fronte di un'inevitabile compressione della libertà dell'individuo per un periodo significativo della sua vita, impedendogli di accrescere il proprio bagaglio esperienziale e professionale.

Dunque, la mancata considerazione del servizio militare determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto a coloro i quali per ragioni di sesso, salute o altro non erano tenuti al medesimo adempimento e hanno così potuto dedicarsi immediatamente alla ricerca di un'occupazione al termine del percorso di studi.

L'opinamento in discorso ha ricevuto l'autorevole avallo dei giudici del Consiglio di Stato, i quali si sono espressi a favore del riconoscimento del punteggio derivante dal servizio obbligatorio di leva, anche se non in “costanza di rapporto” di lavoro con il Ministero dell'Istruzione. Ed invero, con sentenza **n. 4343 del 18/09/2015, la VI Sez. del**



**Consiglio di Stato** ha ritenuto che: **“La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina [...]”.**

Dirimente è infine la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato in ordine proprio all'illegittimità del D.M. n. 50/21 e le richiamate tabelle che, riformando la sentenza del TAR Lazio e condividendo l'indirizzo maggioritario (**Cassazione civile sez. lav. - 03/06/2021, n. 15467; Cass. ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020**), ha affermato: “A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”. È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un



*principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cons. Stato sent. n. 1720/2022 pubblicata il 10.03.2022)*

*Sic stantibus rebus, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, il servizio di leva va necessariamente riconosciuto quale servizio scolastico anche nel caso in cui lo stesso sia stato svolto non in costanza di nomina, a condizione però che il titolo utilizzato per l'accesso alle graduatorie ATA sia stato **conseguito antecedentemente** all'espletamento del servizio militare.*

Ebbene, tale requisito risulta soddisfatto nel caso in esame, avendo il ricorrente conseguito nell'anno scolastico 1986-1987 il Diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale “Luigi Sturzo” di Castellammare di Stabia ed essendo stato chiamato nel febbraio del 1989 a svolgere il servizio militare di leva, conclusosi poi in data 08/01/1990.

Alla luce di quanto *ut supra* argomentato, appare dunque doveroso riconoscere il servizio militare di leva al fine non solo di una migliore allocazione nelle graduatorie di terza fascia ATA, funzionali per le supplenze per i profili professionali interessati, ma anche al fine di evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la Nazione si trovi ingiustamente svantaggiato rispetto a chi, invece, abbia prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico scolastico.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**



Considerato l'elevato numero dei controinteressati che renderebbe oltremodo gravoso e costoso per il ricorrente provvedere alla notifica del presente ricorso, il sottoscritto avvocato, **in uno al decreto di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, stante l'orientamento di codesto On.le Tribunale di ritenere necessario la chiamata in contraddittorio**, formula espressa

### ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena nei confronti di tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia nell'Ambito scolastico della provincia di Modena, per i seguenti profili: assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena <https://mo.istruzioneer.gov.it/> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorrente, rapp.to, difeso e dom.to come in atti, chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione,



eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti:

- 1) ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE** del Decreto Ministeriale n. 50 del 03/03/2021 recante l'aggiornamento, valevole per il triennio scolastico 2021/2024 della III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nella parte in cui tali atti prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A. solo se “prestati in costanza di rapporto di impiego” e nella parte in cui al servizio di leva e ai servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego vengono attribuiti 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni in luogo dei 0,5 punti attribuiti per il medesimo servizio prestato in costanza di rapporto di impiego;
- 2) NONCHE' ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti 0,5 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina e a vedersi attribuiti, previa rettifica del punteggio come definitivamente assegnatogli, per **i profili di assistente tecnico e amministrativo 12,77 punti complessivi** in luogo dei 7,82 punti erroneamente attribuiti e per **il profilo di collaboratore scolastico 13,47 punti complessivi** in luogo dei 8,52 erroneamente attribuiti, atteso che il servizio in discorso deve essere considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- 3) NONCHÉ, IN VIA CONSEGUENZIALE, ACCERTARE E DICHIARARE** l'obbligo a carico della convenuta Amministrazione scolastica di assegnare definitivamente al ricorrente 5,50 punti relativi al servizio di leva prestato non in costanza di nomina, in luogo dei 0,55 punti illegittimamente riconosciuti, per **complessivi 12,77 punti per i profili di assistente amministrativo e tecnico e complessivi 13,47 punti per il profilo di collaboratore scolastico**, atteso che il



servizio in discorso deve essere considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15% ed accessori di legge, tutti in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002, n.115 come modificato dal D.L. 06.07.2011, n.98 convertito con L. 111/11, ai fini del versamento del contributo unificato, si comunica che nulla è dovuto giusta dichiarazione di esenzione versata nella fascicolazione di causa.

Si producono:

- 1) Ricorso ex art. 414 c.p.c. ;
- 2) Procura ad litem;
- 3) Dichiarazione di esenzione dal Contributo unificato;
- 4) Diploma di Geometra presso l' Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" di Castellammare di Stabia.
- 5) Foglio matricolare esercito italiano.
- 6) Domanda di aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto di III fascia – personale A.T.A.;
- 7) Estratto graduatorie;
- 8) D.M. 50/2021;
- 9) Sentenza del Consiglio di Stato n. 1720/2022;
- 10) Ordinanza Corte di Cassazione n. 5679/2020;
- 11) Sentenza Corte di Cassazione n. 15467/2021;
- 12) Ordinanza Consiglio di Stato n. 6531/2021;
- 13) Sentenza Trib. Roma n. 10026 del 30/11/2021.

Napoli - Modena,

**Avv. Salvatore Giannattasio**

